

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE ANZIANI
GIOVANNI XIII - BONATE SOTTO –ODV”
STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 È costituita in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata "Associazione non riconosciuta - Organizzazione di Volontariato – Associazione Anziani Giovanni XXIII - OdV" di seguito, in breve, "associazione".
L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017
- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3 L'associazione ha sede legale nel comune di Bonate Sotto in via Meucci n. 13 e la sua durata è illimitata.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 Finalità

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti opera nei settori:

- A. Mantenimento e miglioramento delle condizioni generali di vita degli anziani
- B. Formazione e/o rinforzo di atteggiamenti di grande valenza sociale, quali la solidarietà con persone sole e/o disabili, per evitare il rischio di emarginazione
- C. Interventi a favore di persone disabili sole e/o inserite in nuclei familiari con particolari problematiche, per favorire la socializzazione e il più agevole accesso a istituti scolastici, centri specializzati, comunità

Art. 3 Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità enunciate all'art. 2.1, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 117/2017 comma 1, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

b) interventi e prestazioni sanitarie;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.2 In particolare l'associazione, in considerazione del patto di costituzione e delle finalità che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

3.2.1 trasporto di persone sole e sprovviste di mezzi propri per luoghi di cura per esami clinici, prelievi e visite ambulatoriali; trasporto ed accompagnamento di anziani e disabili presso luoghi di cura termali ed a soggiorni marini;

3.2.2 interventi a favore di persone disabili sole e/o inserite in nuclei familiari con particolare problematiche, per favorire la socializzazione e il più agevole accesso ad istituti scolastici, centri specializzati, comunità;

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

3.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Aderenti all'organizzazione

4.1 Sono aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). I soci fondatori e i soci ordinari partecipano alle assemblee (ordinarie e straordinarie) con diritto di voto. I

4.2 Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. I soci sostenitori e onorari hanno gli stessi diritti e doveri indipendentemente dalla categoria di appartenenza e partecipano alle assemblee con diritto di voto

4.3 Il Consiglio Direttivo può prevedere anche l'ammissione come associati gli altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

4.4 Ciascun aderente ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e le nomine degli organi direttivi dell'organizzazione. L'esercizio del diritto di voto è riconosciuto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno sotto la responsabilità genitoriale.

4.5 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.6 Il numero degli aderenti è illimitato.

4.7 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.8 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.
- L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione.

4.9 Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissione volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.10 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento del contributo e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
- a versare i contributi stabiliti dall'Assemblea;
- a svolgere attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5.4 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

5.5 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi privati
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio.

6.3 I fondi sono depositati presso istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

6.5 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione

7.1 Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

7.2 Possono essere, inoltre, costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Garanti.

Art 8 – Assemblea degli aderenti

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.6 Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
- eleggere i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti (se previsto)
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

8.7 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.8 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.9 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltoso l'individuazione di una sede adatta.

8.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15

8.12 Ciascun aderente può essere portatore di un massimo di tre deleghe di altri aderenti qualora i soci dell'Associazione siano in numero inferiore a 500.

8.13 Ciascun aderente può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe di altri aderenti qualora i soci dell'Associazione siano in numero di 500 o superiore.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti che abbiano la qualifica di soci fondatori o ordinari. Resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono essenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alla riunione possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

9.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

9.5 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.6 Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il segretario/tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disposizioni previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9.7 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino l'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Art 10 - Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi, ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente alla Assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art 12 – Collegio dei Garanti

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti;

12.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art 13 – Gratuità delle cariche

13.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 – Bilancio

14.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

14.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'Organizzazione

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 Nel caso di estinzione e scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale come disposto dall'art. 9 del codice del terzo settore.

Art 16 – Clausola arbitrale

16.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla

determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

16.2 La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

16.3 Gli arbitri sono nominati una da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Bergamo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art 17 – Norme di rinvio

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 117/2017.

Art. 18 – Norme di funzionamento

18.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.